

## REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



## La regia

Il ministero del Lavoro riveste un ruolo primario nella fase di popolamento iniziale delle sette sezioni del Runts. Così pure il

ministero garantirà la gestione del Registro, che ha una struttura articolata a livello regionale e provinciale, con uniformità applicativa

# L'organizzazione

## Al ministero del Lavoro controlli e coordinamento degli uffici Runts

Le modalità disomogenee degli attuali elenchi rendono necessario un costante collegamento con le Autonomie

Luigi Bobba

Spetta al ministero del Lavoro assicurare l'uniforme applicazione del diritto del Terzo settore e l'efficacia dei controlli ai fini dell'accesso nel Registro unico (Runts). Sono le indicazioni che emergono dalla lettura del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) e della disciplina del decreto Runts (Dm 106/2020). Il ministero riveste un ruolo di prim'ordine nella fase di coordinamento e popolamento iniziale delle sezioni del Runts e di gestione complessiva del Registro con una struttura articolata a livello regionale e provinciale, che darà più coerenza e uniformità applicativa agli enti. Una centralità che deriva non soltanto dalle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico degli enti del Terzo settore (Ets), ma anche alla luce della struttura del Runts attorno al quale ruota il complesso sistema di controlli di cui al Cts. Infatti, le funzioni ministeriali riguardano non soltanto i sistemi di registrazione degli Ets e l'attività di controllo esercitata dalle Reti associative e dai Centri di servizio per il volontariato, ma anche il monitoraggio e coordinamento dello svolgimento delle attività da parte degli uffici Runts (articoli 92 e seguenti Cts). In questo senso, l'attività del ministero risponde all'esigenza di garantire la corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare degli Ets e si lega alla costante opera interpretativa delle norme del Codice, effettuata a partire dall'entrata in vigore del Cts nell'agosto 2017. Oltre a ciò, il ministero in-

terviene anche nella fase relativa ai controlli propedeutici all'accesso al Runts.

Un'attività di verifica che non è svolta solo con riguardo al possesso dei requisiti per gli enti iscritti presso l'ufficio statale del Runts, cioè le Reti associative del Terzo settore (articolo 41 del Cts), ma con riferimento a tutti coloro che assumeranno la qualifica di Ets e che sarà tesa ad accertare il rispetto dei requisiti generali e speciali. Proprio in ragione del carattere eterogeneo delle attuali modalità di registrazione (registri regionali delle organizzazioni di volontariato; registri nazionali/regionali delle associazioni di promozione sociale e anagrafe unica delle onlus) e della mole di posizioni degli enti da trattare e protocollare ai fini dell'ingresso al Runts, decisiva è la collaborazione e il coordinamento amministrativo del ministero del Lavoro con le Regioni e le Province

### LE SEZIONI ATTUALI

Attualmente il Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) è suddiviso in queste sei sezioni:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso.

È possibile che in futuro ne vengano istituite altre

autonome per garantire un'uniforme applicazione della disciplina a coloro che vorranno assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Un coordinamento e un'uniformità di trattamento che si raccorda con la stessa struttura voluta dal legislatore per il Runts, quale registro pubblico e accessibile a tutti, istituito e tenuto presso il ministero e gestito su base territoriale e con modalità telematica in collaborazione con ciascuna Regione e provincia autonoma (articolo 45, Cts). Altro tema riguarda, poi, le sezioni in cui gli enti potranno iscriversi.

Oltre alla specifica competenza in merito ai provvedimenti di iscrizione/cancellazione degli enti nella sezione delle «Reti associative» (articolo 4 del Dm 106/2020), al ministero è riconosciuta anche la possibilità – sentita la Conferenza unificata – di istituire sottosezioni/nove sezioni o modificare le sezioni esistenti con apposito decreto (articolo 46, comma 3, Cts). Resta dunque aperta la chance di nuova elencazione delle sezioni del Runts, attualmente sei (organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali; reti associative; società di mutuo soccorso) oltre a quella residuale degli «altri enti del Terzo settore», che, presumibilmente sarà la più numerosa. Una scelta analoga a quella operata con riferimento alla enumerazione delle attività di interesse generale (articolo 5, Cts) e che risponde all'esigenza di adeguare tale classificazione in base alle necessità del contesto sociale. Dunque, l'avvio del Runts e il riconoscimento delle Reti associative costituiscono i veri motori per un decollo definitivo della riforma del Terzo settore. In attesa – si spera breve – della autorizzazione Ue, relativa alla nuova disciplina fiscale degli Ets e delle imprese sociali. ●

## Statuti da adeguare entro il 31 maggio

### Iter semplificato

Chance per gli enti già iscritti negli elenchi

Antonio Fici

L'adeguamento statutario alla nuova disciplina interessa gli Ets già costituiti all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (3 agosto 2017). Quelli costituiti dopo sono sottoposti subito alle nuove regole (circolare del ministero del Lavoro 24 del 29 dicembre 2017).

L'articolo 101, comma 2 del Cts originariamente attribuiva a Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri 18 mesi dall'entrata in vigore del Cts per adeguarsi alle disposizioni inderogabili; entro lo stesso termine, questi enti avrebbero potuto modificare gli statuti con le maggioranze dell'assemblea ordinaria. La scadenza è stata più volte prorogata e oggi è al 31 maggio 2021. Cosa accade a chi non la rispetta?

Una parte della dottrina riteneva che l'ente sarebbe stato "fuori legge", l'altra sosteneva che la scadenza avesse solo scopo di consentire le modifiche con la procedura "leggera" dell'assemblea ordinaria. Quest'ultima tesi è appoggiata dal ministero (circolare 13/2019) e agenzia delle Entrate (risoluzione 89/E/2019, secondo cui si continuano ad applicare le normative di riferimento).

Onlus, Odv e Aps iscritte e costituite prima del 3 agosto 2017 possono dunque adeguarsi con delibera di assemblea ordinaria, se l'adeguamento è solo quello "necessario"

per l'articolo 101, comma 2); scaduto questo termine, occorre l'assemblea straordinaria, ma non ci sono sanzioni o altri effetti negativi (come la cancellazione dai registri). Qual è allora il "vero" termine? Oggi risponde il Dm 106/2020, distinguendo tra Odv e Aps (già iscritte nei registri) che saranno coinvolte nella "trasmigrazione", e Onlus iscritte alla relativa anagrafe, che sono escluse. Nella trasmigrazione, Odv e Aps potranno essere interpellate dagli Uffici Runts competenti che accertino la non conformità dei loro statuti; avranno 10 giorni per manifestare l'intenzione di regolarizzarla situazione e 60 per darne prova. Posto che la trasmigrazione inizia trasferendo dati dai "vecchi" registri (anche per 90 giorni) e che gli Uffici hanno poi 180 giorni per accertare i requisiti (articolo 31, comma 1, Dm 106/2020), si presume che la regolarizzazione non potrà essere chiesta prima di agosto (assumendo che il Runts sia operativo in maggio) e potrà essere riconosciuta nei successivi sei mesi. Per le Onlus (che non siano anche Odv/Aps iscritte), lo statuto dovrà essere in regola solo al momento dell'eventuale richiesta di iscrizione al Runts, effettuabile entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di autorizzazione della Commissione Ue (articolo 31, comma 3, Dm 106/2020), fermi restando i termini citati sopra per eventuali regolarizzazioni. Onlus, Odv e Aps iscritte hanno dunque ancora tempo per scelte consapevoli ed efficaci. ●